

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE
SS.UU. CIVILI

21 GIUGNO 2006 N. 14287

PRESIDENTE: CARBONE

ESTENSORE: TRIFONE

PARTI: BENZA

(avv. Acquarone Basso)

GHIGLIONE, GHIGLIONE S.R.L.

(avv.ti Alpa, De Martini)

GRUNER JAHR AG & CO.,

JUPPENLATZ, FUNK

(avv.ti Sperati, Balestra)

Giurisdizione e competenza

- Lesione della reputazione
- Pubblicazione a stampa
- Periodico straniero
- Pluralità di convenuti
- Connessione soggettiva
- Convenzione di Bruxelles
- Giurisdizione del giudice italiano • Sussiste.

La giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche al giudice del luogo nel quale è diffusa la pubblicazione, ma non anche al giudice del domicilio della persona offesa o del luogo ove questi sostenga di

aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione non sia distribuita in questo Stato: sicché in caso di un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti il soggetto offeso può promuovere l'azione risarcitoria contro l'editore sia dinanzi al giudice dello Stato del luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione, competente a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito nella loro integralità, sia dinanzi al giudice di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della reputazione, il quale è competente a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

Con citazione innanzi al tribunale di Imperia del 13 luglio 1998 Giuseppe Ghiglione e la società Giuseppe Ghiglione s.r.l. convenivano in giudizio la società Gruner Jahr Ag. & C., Werner Funk, Peter Juppenplatz e Lorenzo Benza per ottenerne la condanna al risarcimento

* La sentenza riprende il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella decisione del 7.3.1995 caso C 68/1993, Shevill (in questa *Rivista* 1995, 823, con nota di M.B. DELI, *Giurisdizione competente ed illeciti transfrontalieri commessi a mezzo stampa*) il cui principio di diritto è «L'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e dalla convenzione 25 ot-

tobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito».

di danni subiti in dipendenza della pubblicazione sul settimanale tedesco « Stern » di un articolo in data 11 dicembre 1997, nel quale si affermava che la società istante acquistava olio d'oliva spagnolo di bassa qualità, che, miscelato con olio locale, rivendeva in Germania come il migliore olio delle colline d'Imperia.

I convenuti tedeschi e Lorenzo Benza eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Il tribunale adito, ritenuto che non sussistevano gli elementi per la trattazione congiunta delle posizioni dei convenuti tedeschi e del convenuto italiano, assolveva Lorenzo Benza dall'avversa pretesa siccome non responsabile dei fatti dannosi e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco in ordine alla domande proposte contro i convenuti stranieri.

Sull'impugnazione dei soccombenti Giuseppe Ghiglione e società Giuseppe Ghiglione s.r.l. provvedeva la Corte d'appello di Genova con la sentenza pubblicata il giorno 11 marzo 2002, che, previo annullamento della statuizione riguardante l'esclusione della responsabilità di Lorenzo Benza, dichiarava la giurisdizione italiana in ordine all'intera controversia; disponeva la rimessione della causa al giudice di primo grado; compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Il giudice d'appello — premesso che la questione di giurisdizione doveva essere risolta in applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (recepita in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804) — affermava la giurisdizione del giudice italiano in base alle disposizioni di cui agli articoli 5 n. 3, e 6 n. 1, della Convenzione medesima.

La Corte territoriale, premesso che non vi era stata l'accettazione tacita della giurisdizione italiana da parte dei convenuti, considerava, anzitutto, che, ai sensi dell'art. 5 n. 3 della citata Convenzione, l'espressione « luogo ove è avvenuto l'evento dannoso » è da intendere sia come il luogo ove si verifica il danno, sia come il luogo in cui si realizza il fatto generatore del danno medesimo, così argomentando sulla base della sentenza della Corte di Giustizia Europea in causa 68/93 *Shevill* del 7 marzo 1995 e della sentenza di queste Sezioni Unite n. 1141 del 2000, le quali, in tema di diffamazione a mezzo della stampa, avevano precisato che la persona offesa dal fatto illecito può introdurre la domanda risarcitoria sia dinanzi al giudice del luogo di stabilimento dell'editore e dell'autore dello scritto lesivo; sia dinanzi al giudice di qualsiasi Stato ove la pubblicazione è diffusa, se in questo assuma che la sua reputazione è stata pregiudicata e se limiti la sua pretesa al ristoro dei soli danni derivatigli nello Stato del giudice adito.

Il giudice d'appello riteneva, altresì, che la giurisdizione italiana andava affermata anche in applicazione della disposizione dell'art. 6 n. 1 della citata Convenzione di Bruxelles, poiché innanzi all'autorità giudiziaria italiana, insieme ai convenuti tedeschi, era stato citato anche il convenuto italiano Lorenzo Benza ed il cumulo soggettivo non era stato pretezosamente realizzato al fine di determinare lo spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione, dato che la responsabilità di Lorenzo Benza, indicato come la fonte per il giornalista delle notizie riportate nel settimanale, non era *prima facie* da escludere.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale Lorenzo Benza, il quale ha affidato l'impugnazione a quattro motivi, relativi all'er-

roneità della pronuncia d'appello per difetto di motivazione, rispettivamente, del mancato rilievo del giudicato di esclusione della sua responsabilità, dell'effetto preclusivo derivante dall'avvenuta separazione delle cause, della probabile sua responsabilità, della mancata decisione nel merito da parte del giudice d'appello della domanda nei suoi confronti.

La società Gruner Jahr Ag. & C., Werner Funk e Peter Juppenplatz hanno proposto ricorso incidentale sulla scorta di tre motivi, il primo dei quali sostanzialmente adesivo all'impugnazione di Lorenzo Benza e gli altri due relativi alla questione di giurisdizione per violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 5, n. 3 e art. 6, n. 1 della Convenzione di Bruxelles.

Giuseppe Ghiglione e la società Giuseppe Ghiglione s.r.l. hanno resistito con controricorso.

I ricorrenti incidentali ed i resistenti hanno presentato memoria.

La causa, per la definizione della questione di giurisdizione, è stata rimessa alle Sezioni Unite a seguito di ordinanza della III sezione civile di questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 c.p.c.).

Con il secondo motivo d'impugnazione — deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804 — i ricorrenti incidentali società Gruner Jahr Ag. & C., Werner Funk e Peter Juppenplatz criticano la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui il giudice di secondo grado, in riforma della sentenza del tribunale, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano nella considerazione che il convenuto domiciliato in uno Stato diverso da quello dell'attore possa essere citato per il risarcimento dei danni da fatto illecito (nella specie: pubblicazione su un giornale tedesco di un articolo asseritamente lesivo della sua onorabilità) non solo innanzi al giudice del luogo in cui si è stata posta in essere la condotta dell'agente con la stampa del periodico e la iniziale sua diffusione, ma anche innanzi al giudice del luogo in cui si è realizzato l'evento dannoso, questo inteso come pregiudizio patrimoniale sofferto in luogo distinto da quello della condotta.

I ricorrenti incidentali assumono, in particolare, che:

a) il principio di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 marzo 1995 in causa 68/93 sarebbe stato malamente applicato dal giudice d'appello, poiché il lamentato evento di danno si sarebbe prodotto solo in Germania, ove unicamente era circolato il settimanale redatto in lingua tedesca, che, invece, non avrebbe avuto alcuna apprezzabile diffusione nei luoghi in cui gli attori esercitavano la loro attività di commercio dell'olio;

b) l'impugnata sentenza avrebbe dovuto escludere la giurisdizione del giudice italiano — quale giudice dello Stato diverso da quello di stabilimento dell'editore e dell'articolaista — perché la cognizione dell'autorità giudiziaria del nostro Paese, ammissibile solo per i danni morali verificatisi in Italia in quanto collegati alla presenza nel nostro Paese di una « consistente minoranza di lingua tedesca », non avrebbe potuto comprendere anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, che, ipo-

tizzato in relazione alle pregiudicate future operazioni commerciali di esportazione di olio in Germania, non poteva che essersi realizzato in detto Stato estero.

Con il terzo motivo d'impugnazione — deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 6, n. 1 della medesima Convenzione di Bruxelles — i ricorrenti incidentali società Gruner Jahr Ag. & C., Werner Funk e Peter Juppenplatz denunciano che, a seguito del giudicato di merito in ordine alla domanda proposta nei confronti di Lorenzo Benza, sarebbe venuta meno la prevista ipotesi della connessione delle cause, idonea a giustificare l'applicazione della norma di cui al predetto art. 6, n. 1 della Convenzione di Bruxelles, per cui la giurisdizione in ordine alle domande proposte nei confronti di essi ricorrenti sarebbe del giudice tedesco.

In via subordinata sostengono che, quando anche fosse da escludere, in ordine alla domanda proposta nei confronti del convenuto italiano Lorenzo Benza, la sussistenza del giudicato sulla giurisdizione con effetti impositivi della connessione, sarebbe, comunque, errata la motivazione della sentenza della Corte genovese circa l'applicabilità dell'art. 6, n. 1 della Convenzione, poiché, secondo quel che aveva già rilevato il tribunale, la citazione in giudizio del convenuto con domicilio in Italia sarebbe stata effettuata al di fuori della prevista ipotesi di connessione delle cause ed avanzata al solo scopo di sottrarre i convenuti stranieri alla giurisdizione del giudice tedesco.

Logicamente deve precedere l'esame del terzo motivo, in quanto il riconoscimento dell'applicabilità, nella specie, della norma di cui all'art. 6, n. 1 della Convenzione di Bruxelles — cui si perviene con il mancato accoglimento del suddetto motivo e la conseguente pronuncia di conferma della giurisdizione del giudice italiano in base al criterio di collegamento previsto dalla norma in questione — assorbe la censura innanzi esposta *sub b)* di cui al secondo motivo del ricorso incidentale.

Infatti, una volta risolta positivamente la questione circa l'identificazione nel giudice italiano dell'autorità competente per ragioni di connessione, cui spetta giudicare sia dei danni prodotti in Italia che di quelli verificatisi nello stato estero, viene meno la rilevanza dell'argomento (addotto dai ricorrenti incidentali per negare l'applicabilità, nella specie, anche del concorrente criterio del *forum damni*) secondo cui, non essendo la domanda risarcitoria limitata alla richiesta di ristoro dei soli danni derivati nello Stato del giudice adito, la richiesta congiunta degli altri danni, prodotti nello Stato estero di stabilimento dell'editore e dell'autore dello scritto lesivo, dovrebbe costituire circostanza che non consente l'applicabilità del diverso criterio di collegamento desumibile dalla previsione dell'art. 5, n. 3 della medesima Convenzione.

L'art. 6, n. 1 della Convenzione di Bruxelles (che, in tema di responsabilità extracontrattuale, stabilisce che in caso di pluralità di convenuti tutti possono essere citati, oltre che innanzi al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, anche davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi) ha lo scopo di facilitare la instaurazione del litisconsorzio passivo, consentendo la *vocatio in ius* dei diversi litisconsorti in *simultaneus processus*.

La previsione della norma dell'art. 6, n. 1 della Convenzione, che peraltro trova riscontro negli ordinamenti nazionali di molti Stati comunitari a differenza della norma dell'art. 33 c.p.c., (che, in materia di

cumulo soggettivo, richiede che la modificazione della competenza debba riguardare cause connesse per l'oggetto o per il titolo), nel suo dato testuale non indica alcun criterio di connessione tra le domande, cumulate in simultaneo processo, che possono essere proposte contro i diversi litisconsorti innanzi al giudice dello Stato di appartenenza di uno di essi.

La Corte di Giustizia ha ritenuto (sentenze in causa 198/87 Kalfelis del 27 settembre 1988 e in causa 51/97 Reunion européenne del 27 ottobre 1998) che la deroga alle regole ordinarie di competenza giurisdizionale prevista dall'art. 6, n. 1 richiede che la connessione tra le cause proposte in cumulo soggettivo deve essere tale da « *evitare che vengano pronunciate negli Stati contraenti decisioni incompatibili tra loro* », intento questo che pure « *riaffiora nella Convenzione stessa all'art. 22, che disciplina l'ipotesi di domande connesse promosse dinanzi ai giudici di Stati contraenti diversi* » e che mira a garantire « *nei limiti del possibile, la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che scaturiscono dalla Convenzione per gli Stati contraenti e gli interessati* ».

La qualificazione della richiesta connessione nei suddetti termini non consente di stabilire se debba trattarsi di connessione in senso proprio, per il titolo o per l'oggetto, secondo la nozione che nel nostro ordinamento si ricava dall'art. 33 c.p.c., ovvero se possa venire in evidenza anche la connessione impropria, ravvisabile nella mera comunanza delle questioni sottoposte all'esame del giudice.

Né, al riguardo, un criterio univoco si può ricavare dalle opinioni in dottrina, la quale, seppure in prevalenza orientata nel senso di privilegiare la tesi della connessione impropria, non rifiuta, tuttavia, l'indirizzo minoritario della connessione derivante dal titolo o dall'oggetto.

La tesi della connessione propria delle cause, in rapporto al titolo o all'oggetto, è quella espressa dall'indirizzo interpretativo uniforme di questa Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 7935/90; Cass., Sez. Un., n. 5391/95; Cass., Sez. Un., n. 1/93, in motivazione; Cass., Sez. Un., n. 11526/2003, con il riferimento analogico alla connessione dell'art. 33 c.p.c.), orientamento che deve essere ribadito, poiché la *vis attractiva* del foro del domicilio del litisconsorte facoltativo secondo l'interpretazione restrittiva del criterio della connessione evita l'abuso del diritto che potrebbe verificarsi in tema di determinazione della competenza secondo l'interpretazione più lata, non potendo poi in tal caso soccorrere — secondo quanto ha posto in rilievo la dottrina conforme all'orientamento di questo giudice di legittimità — né l'immediata definizione del merito, né il provvedimento di separazione delle cause.

Al detto indirizzo risulta improntata la statuizione dell'impugnata sentenza, la quale, nell'affermare che nell'ipotesi di cumulo soggettivo la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice italiano è idonea a realizzare la *potestas iudicandi* di tale giudice nei confronti degli altri convenuti stranieri, ha tenuto esattamente conto del fatto che i convenuti nel presente giudizio erano stati citati per rispondere, in via solidale, in virtù del medesimo fatto genetico dannoso, costituito dal concorso nel fatto illecito della diffamazione compiuta con il mezzo della stampa, e, perciò, nell'ipotesi tipica di connessione propria per identità di titolo.

Il giudice del merito, aderendo al principio della giurisprudenza comunitaria che estende al precetto dell'art. 6, n. 1 della Convenzione di Bru-

xelles la clausola di salvaguardia contenuta nel solo n. 2 della medesima norma (citare sentenze in causa 198/87 Kalfelis e in causa 51/97 Reunion européenne) ha verificato, altresì, la sussistenza dell'altra condizione per l'applicabilità della norma, la quale, unitamente al domicilio nella circoscrizione del giudice adito ed alla presenza di un rapporto di connessione tra le domande, richiede che non si realizzi il litisconsorzio c.d. fittizio, finalizzato a sottrarre i litisconsorti stranieri alla giurisdizione dello Stato di appartenenza.

Sul punto, infatti, la rilevata sussistenza del litisconsorzio facoltativo per identità di titolo esclude che l'azione proposta nei confronti del convenuto domiciliato in Italia sia stata *prima facie* artificiosa e preordinata alla proroga della competenza a favore del giudice italiano e tanto, basta, giacché il fatto che la sentenza di primo grado abbia all'esito del giudizio stabilito che il convenuto italiano andasse assolto dalla domanda nei suoi confronti costituisce questione di merito, la cui soluzione, per il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, non poteva incidere sulla questione di giurisdizione determinata in base alla prospettazione della domanda.

Infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione, relativamente alla censura di cui *sub a*): secondo cui sarebbe stato malamente applicato dal giudice d'appello il principio per il quale il *forum damni*, ai sensi dell'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles, poteva essere identificato anche con il giudice italiano, dato che nella specie il pregiudizio lamentato si sarebbe prodotto soltanto in Germania, ove era stato stampato e diffuso il settimanale redatto in lingua tedesca.

Il giudice di secondo grado, infatti, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha accertato che il settimanale, seppure stampato e distribuito in Germania, « gode di una certa diffusione anche nel resto d'Europa » e che « ciò vale particolarmente per l'Italia », meta di un grande flusso turistico proveniente dai Paesi di lingua tedesca e dove risiede una consistente minoranza di detta lingua.

Nel resto — escluso che l'opzione degli attori possa aver dato luogo ad una ipotesi di *indebita multiplicatio fori* tale da dar luogo ad una competenza *ratione loci* pressoché illimitata (il cd. *forum shopping*) — la statuzione dell'impugnata sentenza (che, peraltro, è espressione del principio che la dottrina qualifica come della naturale plurioffensività topica dell'illecito di diffamazione a mezzo stampa) è rispettosa, altresì, della regola di diritto, già affermata da questo giudice di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 1141/2000), a mente della quale, con riferimento al criterio del « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto » utilizzato dall'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles, la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche al giudice del luogo nel quale è diffusa la pubblicazione, ma non anche al giudice del domicilio della persona offesa o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione non sia distribuita in questo Stato; sicché in caso di un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti il soggetto offeso può promuovere l'azione risarcitoria contro l'editore sia dinanzi al giudice dello Stato del luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione, competente a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito nella loro integralità, sia dinanzi al giudice di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca

di aver subito una lesione della reputazione, il quale è competente a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

Pertanto il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale della società Gruner Jahr Ag. & C., di Werner Funk e di Peter Juppenplatz sono rigettati e, dichiarata di conseguenza la giurisdizione del giudice italiano, le parti, a conferma di quanto stabilito dalla Corte territoriale, sono rimesse al tribunale di Imperia, giudice di primo grado, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Gli atti sono trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice per l'esame del ricorso principale e dei restanti motivi del ricorso incidentale.

P.Q.M. — La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, rigetta il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale.

Dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rimette le parti innanzi al tribunale di Imperia, giudice di primo grado, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione.

Dispone che gli atti siano trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice dell'esame del ricorso principale e dei restanti motivi del ricorso incidentale.